



Presidente

omissis

Fasc. n. 3708/2022 (URCP 50/2022)

Oggetto

Interpretazione dell'articolo 113, comma 2, secondo capoverso, del Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla sua applicabilità nei confronti dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica

Con riferimento alla richiesta di parere acquisita al protocollo dell'Autorità n. 55283 del 5.07.2022, pervenuta da parte di omissis il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 ottobre 2022, ha deliberato la trasmissione delle seguenti considerazioni.

Il quesito sottoposto attiene alla corretta interpretazione dell'articolo 113, comma 2, secondo capoverso, del Codice dei contratti pubblici a mente del quale il fondo istituito dalle amministrazioni aggiudicatrici (in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara) destinato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Accedendo all'interpretazione dell'esponente, gli incentivi per le funzioni tecniche sarebbero incamerati nei capitoli di bilancio dell'Ente di omissis senza ripartizione tra i dipendenti.

Si osserva che l'istituto è funzionalmente diretto a retribuire, in chiave aggiuntiva rispetto al trattamento economico, le funzioni gestionali, esecutive e di controllo così da incentivare, attraverso un *surplus* di retribuzione, " *lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che - ove fossero svolte, invece che da dipendenti interni ratione officii, da esterni - sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali. La ratio dei nuovi incentivi è, infatti, anzitutto quella di stimolare e premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne in procedure complesse, rispetto al ricorso all'affidamento all'esterno di*

incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l'Ente, con aggravio della spesa complessiva." (cfr. sez. regionale di controllo per il Lazio, 60/2020/PAR).

Ai fini della ripartizione del fondo è necessario non solo rientrare nel novero dei soggetti tassativamente indicati ma anche l'aver effettivamente svolto le attività rientranti tra quelle incentivate. In questo senso, il dirigente o il responsabile del servizio devono poter acquisire elementi utili a disporre l'accertamento propedeutico alla corresponsione dell'incentivo, ove spettante (cfr. Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna, 43/2021/PAR). Pertanto, tali compensi non sono rivolti in modo indiscriminato al personale dell'ente, ma riguardano solamente coloro che svolgono particolari funzioni ("tecniche") nell'ambito di specifici procedimenti.

Ciò posto, il testo di cui al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici esclude la costituzione del fondo da destinare all'incentivazione qualora le amministrazioni aggiudicatrici abbiano in essere contratti o convenzioni le quali stabiliscano modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Al riguardo, giova evidenziare che la retribuzione dei dipendenti della pubblica amministrazione è prevista dalla contrattazione collettiva, per cui la presenza di contratti o convenzioni differenti che prevedano la retribuzione di funzioni tecniche è una ipotesi residuale. Nel caso di specie, nel contratto collettivo nazionale di riferimento non sono state ravvisate apposite disposizioni in tal senso, ma si rimette ai soggetti interessati l'esame del predetto contratto per la verifica della presenza di prescrizioni che retribuiscono le funzioni tecniche in modo differente.

Solamente qualora l'amministrazione scelga di ripartire gli incentivi secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici in luogo di una scelta differente, l'ente dovrà adottare il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici al fine di poter provvedere alla costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busià

Atto firmato digitalmente